



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Towards more Effective  
enFORcemenT of claimS in  
civil and commercial  
matters within the EU  
EFFORTS

Progetto JUST-JCOO-AG-  
2019-881802

<https://efforts.unimi.it>

Con il sostegno finanziario  
del programma “Giustizia”  
della Commissione  
europea

In collaborazione con:



Max Planck Institute  
**LUXEMBOURG**  
for Procedural Law



UNIVERSITÄT  
**HEIDELBERG**  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



VRIJE  
UNIVERSITEIT  
BRUSSEL

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici  
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy  
Tel +39-02-50321058– Fax +39-02-50321050  
Sito web: <http://www.dilhps.unimi.it>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



# **EFFORTS Guida pratica per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di sentenze, atti pubblici e transazioni giudiziarie ai sensi del Reg. (UE) n. 1215/2012**

*Autori:* Prof. Dr. Francesca Villata, Prof. Dr. Lidia Sandrini, Dr. Michele Casi, Dr. Martino Zulberti, Dr. Gabriele Molinaro, Dr. Marco Farina, Dr. Giuseppe Fiengo.

*(\*) Il presente documento è stato fatto circolare tra:* Prof. Dr. Ilaria Viarengo (Università degli Studi di Milano, *Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici*) and Prof. Dr. Laura Baccaglioni (Università di Trento), Giudice Roberta Bardelle (Ministero della Giustizia), Prof. Bruno Barel (Università di Padova), Prof. Dr. Stefania Bariatti (Università degli Studi di Milano), Avv. Cinzia Calabrese (AIAF; Milan Bar Association), Prof. Dr. Elena D'Alessandro (Università degli Studi di Torino), Notaio Prof. Domenico Damascelli (Università del Salento), Giudice Umberto Giacomelli (Tribunale di Belluno), Dr. Valeria Giugliano, Avv. Giovanni Lombardi (Illimity Bank), Prof. Dr. Elena Merlin (Università degli Studi di Milano), Notaio Paolo Pasqualis, Avv. Carlo Portatadino (IBA Litigation Committee).



## Sommario

I.	IN USCITA .....	3
A.	DECISIONI IN USCITA.....	3
B.	ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE IN USCITA .....	12
	<i>Atti pubblici</i> .....	12
	<i>Transazioni giudiziarie</i> .....	15
II.	IN ENTRATA .....	17

**Disclaimer.** Questa guida pratica è il risultato di un progetto di ricerca scientifica elaborato a scopo educativo e informativo generale. Non è stata testata nella pratica legale e non intende fornire una consulenza legale specifica né sostituire la consulenza legale competente di un avvocato abilitato. I punti di vista, le informazioni o le opinioni qui espresse sono quelle degli autori e non riflettono l'opinione o la posizione ufficiale della Commissione europea. Gli autori e la Commissione europea non garantiscono l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la completezza o i risultati derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento è strettamente a rischio dell'utente. Sia la Commissione che gli autori di questo documento declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti nella pratica legale.

Questa guida pratica è stata aggiornata al **15 settembre 2022**.

### Abbreviazioni

- "c.p.c." – Codice di procedura civile
- "c.c." – Codice civile
- "d.P.R." – Decreto del Presidente della Repubblica
- "d.l." – Decreto-legge
- "d.lgs." – Decreto legislativo

Le leggi e gli altri atti legislativi o regolamentari, come i decreti del Presidente della Repubblica, sono citati secondo la consueta forma "[tipo di atto] n. [numero]/[anno]".

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 Bruxelles I *bis* sarà citato come "BI *bis*".



## I. In uscita

Quando l'Italia è lo Stato membro d'origine

### A. Decisioni in uscita

Quando una parte desidera invocare una decisione o chiederne l'esecuzione in un altro Stato membro, deve produrre alcuni documenti, a seconda del caso specifico, che devono essere ottenuti nello Stato membro d'origine, secondo le procedure e le norme applicabili: (1) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; (2) il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 53, nella versione standard o con informazioni obbligatorie (cfr. artt. 42, paragrafo 1, lettera b), e art. 42, paragrafo 2, lettera b). 42(2)(b)-(c) BI bis Reg.); (3) una traduzione o una traslitterazione del contenuto del certificato o una traduzione della sentenza.

**1. Come e quando ottenere una copia della sentenza che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità. Si vedano l'art. 37(1)(a) e l'art. 42(1)(a)-(1)(b) BI bis Reg. 42(1)(a)-(1)(b) BI bis Reg.**

In Italia è possibile richiedere copia di qualsiasi provvedimento giudiziario. La richiesta va presentata allo sportello competente dell'ufficio giudiziario davanti al quale l'atto è depositato (per la localizzazione, si veda la [Mappa del sito del Ministero](#)). In generale, il diritto di ottenere una copia spetta alle parti del procedimento e a chiunque ne abbia interesse.

Le copie possono essere di diversi tipi.

(i) *Semplici*: sono richieste al solo scopo di conoscere il contenuto del documento. Le copie così ottenute non hanno valore legale, mancando l'attestazione di conformità all'originale.

(ii) *Autentiche*: sono certificate come conformi all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale del documento originale.

(iii) *Esecutive* <sup>(1)</sup>: per sentenze e altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o provvisoriamente esecutivi. Sono corredate della cosiddetta "formula esecutiva". Possono essere richieste solo dalla parte a favore della quale è stato pronunciato il

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1 co. 12 lett. a) della legge n. 206/2021 di riforma del processo civile, si prevede l'abrogazione delle disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva; per valere come titolo esecutivo, le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, nonché gli atti pubblici, è sufficiente che siano formati in copia attestata conforme all'originale. Tale previsione è stata recepita nello [schema di decreto legislativo n. 407/2022 trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022](#), all'art. 3 co. 34.



provvedimento (la parte vincitrice) o dai suoi successori. In generale, non può essere rilasciata più di una copia esecutiva dello stesso documento alla stessa parte.

Le copie semplici sono soggette a diritti di copia (art. 267 d.P.R. n. 115/2002). Le copie autenticate sono soggette, inoltre, ai diritti di certificazione (art. 268 d.P.R. n. 115/2002). Gli importi sono indicati nell'allegato al d.P.R. 115/2002 ([qui](#) la tabella pubblicata dal Tribunale di Milano) e possono variare <sup>(2)</sup> da 1,00 a 23,00 euro per i diritti di copia (più 9,00 euro ogni 100 pagine) più circa 10,00 euro per i diritti di certificazione. Il pagamento di tali diritti avviene tramite marca da bollo applicata sulla richiesta o sull'originale.

Tuttavia, va notato che, nei procedimenti civili, le copie delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari possono anche essere scaricate dal fascicolo giudiziario online e attestate come conformi all'originale dall'avvocato munito di procura che ha scaricato la copia <sup>(3)</sup>. Tale attestazione è disciplinata dall'art. 16-*bis* d.l. n. 172/2012 e consiste in una dichiarazione di conformità della copia all'originale informatico sotto la responsabilità dell'avvocato, che è considerato una pubblica autorità in proposito (art. 16-*undecies* d.l. n. 172/2012). Tale attestazione di conformità è esente dai diritti di copia e di certificazione.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. 115/2002, la misura degli importi dei diritti di copia e dei diritti di certificato è adeguata ogni tre anni con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

<sup>3</sup> Le formalità relative all'autenticazione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato Membro d'origine. Per quanto riguarda, in particolare, l'attestazione di conformità eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 16-*bis* d.l. n. 172/2012 qualora l'Italia sia lo Stato Membro d'origine, tale modalità di autenticazione è stata esplicitamente menzionata tra quelle idonee da parte di autorevole dottrina: "Art 37(1)(a) requires the interested party to produce 'a copy of the judgment which satisfies the conditions necessary to establish its authenticity'. The provision must be understood to refer to the conditions provided for in the legal order of the country of origin. Normally, a copy of a judgment is legally considered to be authentic if it bears a seal or stamp issued by the particular authority designated to this effect by the law of the State of origin. However, where less formal means of authentication are provided for in that State, these are sufficient to establish the authenticity of the judgment for the purposes of Art 37 in all Member States, regardless of whether, in the Member State addressed, authentication is subject to more rigorous standards. *Thus, for example, the electronic copy of an Italian judgment authenticated by the lawyer of one of the parties in the way prescribed by Art 16bis of the Italian Decree-Law No 179/2012, should be deemed to satisfy the conditions necessary to establish its authenticity in all other Member States, including in those Member States where only court clerks have the power to issue certified true copies of judicial decisions.*", DICKINSON-LEIN, *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015, p. 393 (*corsivo aggiunto*).



Si noti che anche gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta di registro. Il cancelliere è responsabile della richiesta di registrazione all'ufficio territoriale competente, che tassa l'atto e ne visualizza l'importo sul [sito dell'Agenzia delle Entrate](#). Le parti possono accedere a queste informazioni utilizzando il servizio online per il calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari, disponibile sul [sito dell'Agenzia delle Entrate](#), e stampare il modulo di pagamento compilato per effettuare il pagamento. Di norma, salvo eccezioni, le parti sono solidalmente responsabili di tale pagamento.

**2. Come e quando richiedere il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 53. Si vedano l'art. 37(1)(b) e l'art. 42(1)(b)-(2)(b) BI bis Reg. 42(1)(b)-(2)(b) BI bis Reg.** Il certificato di cui all'Allegato I, relativo a una decisione in materia civile e commerciale, contiene l'indicazione del tribunale di origine (denominazione, indirizzo e altre informazioni pertinenti), delle parti (identificazione dell'attore e del convenuto) e le informazioni relative alla decisione (data e numero di riferimento, se si tratta di una decisione resa in contumacia, informazioni sulla notifica della domanda al convenuto, contenuto dispositivo, informazioni sul tipo di obbligazioni – pecuniarie o di altro tipo - contenute nella decisione, decisione che dispone un provvedimento provvisorio/protettivo, informazioni sulle spese e sugli interessi applicabili).

Non ci sono informazioni ufficiali sull'autorità nazionale competente a rilasciare il certificato ai sensi dell'art. 53 BI *bis* in Italia. Il certificato dovrebbe essere rilasciato dallo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso la sentenza; tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali sulla sede o sull'ufficio e sui moduli per presentare tale richiesta. Allo stesso modo, non ci sono informazioni ufficiali riguardo alle tasse giudiziarie o alle spese di cancelleria applicabili.

Tuttavia, è possibile segnalare che il Tribunale di Milano accetta di prassi le richieste di certificazione BI *bis* presso la [cancelleria del tribunale competente per i decreti ingiuntivi](#), senza che vengano addebitate spese di cancelleria. Si segnala inoltre che presso il Tribunale di Napoli di prassi la richiesta deve essere presentata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento da certificare, materialmente presentando la richiesta alla cancelleria di competenza.

**2 bis. Informazioni specifiche per l'esecuzione.** Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il certificato attesta che la decisione è esecutiva e contiene un estratto della decisione nonché, se del caso, informazioni pertinenti sulle spese processuali esigibili e sul



calcolo degli interessi. Inoltre, quando la decisione contiene un provvedimento provvisorio, anche cautelare, il certificato deve contenere una descrizione del provvedimento e attestare che il giudice è competente per il merito e che la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine.

**Artt. 2(a) e 42(2)(c): provvedimento provvisorio disposto senza citazione del convenuto.** Se è stato disposto un provvedimento provvisorio, anche cautelare, senza che il convenuto sia stato citato a comparire, il creditore deve fornire all'autorità competente dello Stato membro richiesto anche la prova della notifica della decisione.

Non ci sono informazioni ufficiali sulla procedura per richiedere una rettifica nel caso in cui il certificato ai sensi dell'Art. 53 BI *bis* non contenga le informazioni specifiche necessarie per l'esecuzione. Verosimilmente, le parti saranno invitate a presentare la richiesta di rettifica allo stesso ufficio giudiziario, in base alla procedura di cui all'art. 53 BI *bis* (si veda il precedente §(2)).

In generale, le parti possono presentare una richiesta di rettifica di errori materiali o di calcolo dei provvedimenti giudiziari in base alla procedura prevista dagli articoli 287 ss. c.p.c. Tuttavia, l'inclusione della richiesta di rettifica di certificati incompleti o errati ai sensi dell'art. 53 BI *bis* nell'ambito di applicazione degli artt. 287 ss. non è ufficialmente richiamata in atti di implementazione (*in primis*, la comunicazione del governo italiano). Verosimilmente, anche in questo caso, le parti saranno invitate a presentare la richiesta di rettifica allo stesso ufficio giudiziario, in base alla procedura di cui all'art. 53 BI *bis*.

Secondo la legge italiana, un provvedimento cautelare viene disposto senza che il convenuto sia citato a comparire solo in casi eccezionali, a differenza della procedura standard per l'emissione di provvedimenti cautelari, che prevede che il ricorso venga notificato al convenuto per la sua comparizione. Ai sensi dell'art. 669-*sexies* c.p.c., il giudice può emettere il provvedimento provvisorio senza che il convenuto sia citato a comparire solo nel caso in cui la sua citazione possa "pregiudicare l'attuazione del provvedimento". In tal caso, il giudice emette il provvedimento provvisorio con un decreto che contiene la data dell'udienza di comparizione delle parti (che deve avvenire non oltre quindici (15) giorni dall'emissione del provvedimento) e l'ordine di notificare il decreto al convenuto. È il creditore che ha l'obbligo di notificare il provvedimento provvisorio al convenuto entro otto (8) giorni dalla sua emissione. La prova di tale notifica dipende dalle regole di notifica seguite in ciascun caso.



2 *ter*. **Esecutività della sentenza.** Le sentenze emesse in uno Stato membro ed esecutive in tale Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività.

**Art. 44(2): sospensione dell'esecutività.** L'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.

**Art. 51(1): mezzo d'impugnazione ordinario contro una decisione esecutiva.** Il giudice dello Stato membro richiesto cui è presentata l'istanza di diniego dell'esecuzione può sospendere il procedimento se la sentenza è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per l'impugnazione non è ancora scaduto.

Come premessa generale, nel diritto processuale italiano i creditori hanno diverse opzioni, dal punto di vista procedurale, per ottenere una decisione esecutiva, a seconda del diritto che viene fatto valere e delle condizioni stabilite per ogni diverso procedimento. Fermo restando quanto sopra, una sentenza è esecutiva quando contiene l'ordine di adempiere a un obbligo (c.d. *sentenze di condanna*) e si pone, dunque, la necessità di adeguare la realtà materiale al diritto inadempito accertato nella sentenza (le sentenze dichiarative, che contengono l'accertamento *mero* dei diritti e degli obblighi delle parti, o costitutive, che operano una modifica della realtà giuridica sostanziale, di per sé non pongono questa necessità e, dunque, rispetto ad esse è più corretto discorrere di efficacia *tout court* che di esecutività, con la precisazione secondo cui tale efficacia ha modo di manifestarsi solo al momento del passaggio in giudicato) <sup>(4)</sup>.

<sup>4</sup> Nonostante il fatto che le sentenze dichiarative o costitutive non siano (di per sé) esecutive, la pronuncia sulle spese processuali, anche se riferita a tali sentenze, è qualificata come capo di condanna e, in quanto tale, esso è ritenuto provvisoriamente esecutivo come tutte le altre sentenze di condanna. Pertanto, le spese processuali liquidate nelle sentenze dichiarative o costitutive sono immediatamente recuperabili dal creditore in quanto la condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva dal momento in cui viene emessa la sentenza.

Nel caso in cui una sentenza costitutiva contenga, oltre al capo principale che accerta e dispone la modificazione giuridica richiesta, capi dipendenti di natura condannatoria, questi ultimi saranno di regola considerati provvisoriamente esecutivi ancorché il capo principale costitutivo acquisti efficacia solo con il passaggio in giudicato; fanno eccezione a tale regola generale solo quei capi condannatori che siano legati al capo principale costitutivo da un nesso di sinallmaticità contrattuale che non può essere alterato mediante il riconoscimento della provvisoria esecutività al capo dipendente di condanna (ad es., non è considerato provvisoriamente esecutivo il capo di





Fatta tale premessa, occorre anche sottolineare che le condizioni per l'esecutività della decisione possono variare a seconda del procedimento specifico che viene seguito. Di seguito, quindi, si esamina l'esecutività delle sentenze di condanna emesse secondo il procedimento ordinario di cognizione.

La regola generale di cui all'art. 282 c.p.c. stabilisce che le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive nel momento in cui vengono emesse, e cioè anche prima di acquisire la stabilità del giudicato <sup>(5)</sup>.

Le sentenze provvisoriamente esecutive sono soggette ai mezzi ordinari di impugnazione <sup>(6)</sup>, ossia l'appello (artt. 339 e ss. c.p.c.), il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.), la revocazione ordinaria (artt. 395 ss. c.p.c.) e il regolamento di competenza (artt. 42 ss. c.p.c.). I termini per ciascuna impugnazione possono variare, ma sono generalmente di 30 o 60 giorni in caso di notifica della sentenza ad istanza di parte o 6 mesi dalla pubblicazione (ossia, dal deposito in cancelleria) in caso di mancata notifica della sentenza al soccombente ad opera della parte vittoriosa <sup>(7)</sup>.

La provvisoria esecutività di una sentenza può essere sospesa su istanza di parte in caso di impugnazione della decisione. La provvisoria esecutività di una sentenza di primo grado può essere sospesa dalla corte d'appello, se ritiene che vi siano gravi e

---

sentenza con cui, a seguito del disposto trasferimento del bene immobile in esecuzione di un contratto preliminare inadempito ai sensi dell'art. 2932 c.c., si pronunci condanna dell'acquirente al pagamento del prezzo e/o del venditore alla consegna del bene; cfr. Cass. civ., sez. un., 22/02/2010, n. 4059, in *Rivista di diritto processuale*, 2011, p. 171).

<sup>5</sup> Ciò significa che, in base al diritto processuale italiano, il creditore può procedere all'esecuzione forzata sulla base di una sentenza di condanna di primo grado o anche di secondo grado, nonostante la pendenza dei termini per l'impugnazione ordinaria. Non a caso, la giurisprudenza ha affermato (cfr. Cass. civ. 30.11.2012, n. 21385 e Cass. civ. 16.11.2021, n. 34539, entrambe in CED Cassazione) che il debitore può adempiere spontaneamente alla condanna (solo) provvisoriamente esecutiva senza così porre in essere un atto di implicita rinuncia al diritto di impugnare la sentenza. Infatti, tale adempimento spontaneo è giustificato dall'interesse di evitare l'esecuzione forzata da parte del debitore e non può essere, quindi, qualificato come atto di accettazione (implicita) del contenuto del provvedimento.

<sup>6</sup> Oltre ai mezzi di impugnazione ordinari, le sentenze sono soggette a rimedi straordinari, ossia la revocazione straordinaria (artt. 395 e ss. c.p.c.), nei casi di comportamento fraudolento delle parti o del giudice, di frode probatoria o di occultamento di documenti, e l'opposizione di terzo ordinaria e revocatoria (artt. 404 c.p.c.).

<sup>7</sup> Vi sono alcune eccezioni a tale regola generale: ad es., in caso di ordinanza di condanna emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. all'esito di un procedimento sommario di cognizione, il termine per l'appello è di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione ad opera della cancelleria o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte.



fondati motivi, solo su istanza della parte soccombente e non automaticamente a seguito dell'impugnazione stessa <sup>(8)</sup>. Analogamente, la notificazione del ricorso per cassazione non sospende automaticamente la provvisoria esecutività della sentenza; in questi casi (art. 373 c.p.c.) lo stesso giudice che ha emesso la sentenza, su istanza di parte, ha il potere di sospendere l'esecuzione o, in alternativa, di ordinare il deposito di una cauzione, se ritiene che l'esecuzione possa comportare un pericolo grave e irreparabile per il debitore <sup>(9)</sup>. La procedura per la sospensione dell'esecuzione in pendenza di revocazione ordinaria ricalca quella prevista dall'art. 373, con l'eccezione che, in questo caso, il giudice competente è lo stesso che accoglie l'istanza (art. 401 c.p.c.). In sintesi, le sentenze di condanna sono provvisoriamente esecutive e la loro provvisoria esecutività può essere sospesa solo per effetto dell'accoglimento di una specifica istanza proposta dalla parte soccombente insieme alla impugnazione contro tale sentenza. La procedura e le condizioni per la concessione di tale provvedimento variano a seconda dei diversi mezzi d'impugnazione.

**2 quater. Art. 55: sentenza che ordina il pagamento di una penalità.** Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l'ammontare di quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine.

Nel diritto processuale italiano, il pagamento di una penalità come mezzo per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giudiziario è applicabile alle decisioni che ordinano prestazioni diverse da quelle pecuniarie (ad esempio, obblighi di consegnare o rilasciare determinati beni e persone o obblighi fungibili o infungibili <sup>(10)</sup> di fare o non

<sup>8</sup> Il potere del giudice d'appello di sospendere l'esecutività di una sentenza è esercitato, su istanza di parte, per "gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti" (art. 283 c.p.c.). La sospensione dell'esecutività può riguardare la sentenza nel suo complesso o di alcune sue parti e può essere subordinata al deposito di una cauzione. Se l'istanza della parte che chiede la sospensione dell'esecutività è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può emettere una sanzione pecuniaria da 250,00 a 10.000,00 euro; tale sanzione può essere successivamente disapplicata con la sentenza che decide sul gravame.

<sup>9</sup> La parte deve presentare un'istanza al giudice competente. Il giudice fissa un'udienza con un decreto, che deve essere notificato all'altra parte. In casi eccezionali, il giudice può concedere la sospensione immediata con lo stesso decreto, con riserva di ulteriore esame all'udienza successiva.

<sup>10</sup> Sono gli obblighi che riguardano il fare qualcosa o il non fare, che possono essere adempiuti solo dal debitore stesso. Sono i tipici ordini assistiti da una penalità, in quanto sarebbe l'unico modo per costringere l'adempimento. Mentre gli altri obblighi di fare o non fare (noti appunto come *fungibili*) possono essere eseguiti chiedendo a un terzo di eseguirli a spese del debitore.



fare). In tali casi, ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c., il giudice può, su richiesta del creditore, determinare una somma di denaro dovuta per ogni successivo inadempimento o violazione dell'ordine, o ritardo nell'adempimento, a meno che ciò non sia manifestamente iniquo.

I fattori che il giudice deve prendere in considerazione per determinare l'importo del pagamento sono elencati nel secondo comma dell'art. 614-*bis* c.p.c.: il valore e la natura della prestazione, i danni (effettivi o previsti) e "ogni altra circostanza rilevante".

In generale, i creditori dovrebbero essere consapevoli che, alla data del 15 settembre 2022, (i) la richiesta di un provvedimento ex art. 614-*bis* c.p.c. deve essere presentata al giudice competente insieme alla domanda originaria, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha il potere autonomo di emettere tali provvedimenti successivamente, e che (ii) il contenuto del provvedimento è difficilmente prevedibile, in quanto la norma contenuta nell'art. 614 *bis* fa riferimento a una varietà di elementi da prendere in considerazione ed è stata introdotta solo nel 2009. Tuttavia, va altresì segnalato che la legge di riforma del processo civile, n. 206/2021, all'art. 1 co. 12 lett. o), stabilisce che la riforma dovrà, in primo luogo, fissare i criteri per la determinazione dell'importo e della durata delle misure e, in secondo luogo, conferire al giudice dell'esecuzione il potere di ordinare tali misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento giudiziario di condanna o quando la misura non è stata richiesta al giudice che ha emesso il provvedimento. Tale previsione è stata recepita nello [schema di decreto legislativo n. 407/2022 trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022](#), all'art. 3 co. 44.

### 3. Come e quando ottenere una traduzione o una traslitterazione del contenuto del certificato o una traduzione della sentenza. *Si vedano gli artt. 37(2) e 42(3)-(4) BI bis Reg.*

**Traduzione o traslitterazione del contenuto del certificato.** L'organo giurisdizionale o l'autorità dinanzi alla quale è invocata la sentenza o l'autorità competente per l'esecuzione possono, se necessario, richiedere al richiedente di fornire, ai sensi dell'art. 57, una traduzione o una traslitterazione del contenuto del certificato <sup>(11)</sup>.

**Traduzione della sentenza.** Il tribunale o l'autorità davanti alla quale viene invocata la sentenza può chiedere alla parte di fornire una traduzione della

<sup>11</sup> Si noti che la traduzione o la traslitterazione del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 53 devono essere effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ai sensi dell'art. 57(1) o in qualsiasi altra lingua o lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di poter accettare ai sensi dell'art. 57(2) BI *bis*.



sentenza anziché una traduzione del contenuto dell'attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione. Inoltre, l'autorità competente per l'esecuzione può chiedere alla parte richiedente di fornire una traduzione della sentenza solo se non è in grado di procedere senza tale traduzione. <sup>(12)</sup>

A parte le regole e le prassi generali che verranno trattate di seguito, non esistono indicazioni ufficiali su “come” e “quando” ottenere una traduzione del certificato o della sentenza ai fini dell'esecuzione transfrontaliera dei crediti ai sensi del regolamento *BI bis*.

In Italia, una traduzione ufficiale a fini giudiziari si ottiene attraverso la traduzione giurata di un esperto, nota come “asseverazione”. L'asseverazione della traduzione di un documento è richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una dichiarazione ufficiale e giurata del traduttore che attesti la corrispondenza del testo tradotto con il testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità del testo tradotto firmando un giuramento. Il traduttore deve essere diverso dalla parte interessata e dai suoi parenti o affini. Può essere una persona iscritta nei registri del Tribunale e della Camera di commercio o una persona non iscritta. Deve presentarsi personalmente allo sportello dell'ufficio competente con un documento d'identità valido per prestare giuramento.

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 dell'Allegato A, Parte I del d.P.R. n. 624/1972 (“Disciplina dell'imposta di bollo”) è dovuta un'imposta di 16,00 euro per ogni quattro pagine del documento tradotto, a meno che la legge non preveda che alcuni atti siano esenti. L'imposta viene pagata tramite una marca da bollo.

Altri costi variano a seconda del compenso dovuto al traduttore esperto che esegue la traduzione.

Per altre informazioni è possibile consultare il sito del [Tribunale di Torino](#) e del [Tribunale di Verona](#), che hanno una pagina dedicata.

---

<sup>12</sup> Si noti che non è specificato se la traduzione debba essere richiesta nello Stato membro di origine o nello Stato membro richiesto: entrambe le opzioni dovrebbero essere consentite.



## **B. Atti pubblici e transazioni giudiziarie in uscita**

### Atti pubblici

Quando una parte chiede l'esecuzione di un atto pubblico in un altro Stato membro, deve produrre (1) un atto pubblico esecutivo e che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità nello Stato membro d'origine e (2) l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 60 del regolamento.

#### **1. Come e quando ottenere un atto autentico che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.**

**1 bis. Esecutività dell'atto pubblico.** L'atto pubblico che è esecutivo nello Stato membro d'origine è esecutivo negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività (art. 58).

**Art. 44(2): sospensione dell'esecutività.** L'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende, su istanza della persona contro cui è chiesta l'esecuzione, il procedimento di esecuzione qualora l'esecutività dell'atto pubblico sia sospesa nello Stato membro d'origine.

La nozione di "atto pubblico" è sancita dagli artt. 2699-2700 c.c., che stabiliscono che un atto pubblico è un documento redatto da un notaio o da un'altra autorità pubblica autorizzata a renderlo ufficiale (letteralmente "conferirgli pubblica fede") nel luogo in cui l'atto è stato formato. L'atto pubblico costituisce piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.

Ai sensi dell'art. 474 co. 2 n. 3 c.p.c. gli atti redatti da un notaio o da un'altra autorità pubblica che, per disposizione di legge, ha il potere di attribuire pubblica fede al documento redatto, hanno efficacia esecutiva allorché il loro contenuto contenga documenti uno specifico obbligo di eseguire una determinata prestazione (pagamento di una somma di denaro, consegna di un bene mobile, rilascio di un bene immobile). Ad esempio, ai sensi del diritto italiano un contratto di mutuo stipulato davanti a un notaio è, alle condizioni di legge, un atto pubblico esecutivo, ossia è titolo esecutivo relativamente all'obbligo di restituzione della somma mutuata in esso contenuto. Va



notato che secondo l'opinione prevalente <sup>(13)</sup>, ai sensi del diritto italiano, gli atti pubblici non conferiscono il diritto di eseguire una prestazione di fare o non fare qualcosa, anche se il contenuto di essa non è strettamente personale (e cioè anche se l'obbligo sia del tipo "obblighi di fare o non fare fungibili", potendo essere eseguito da un terzo a condizione che il debitore sostenga i relativi costi).

Tutti i titoli esecutivi, compresi gli atti pubblici, devono essere muniti della cosiddetta "formula esecutiva" <sup>(14)</sup>. Tale formalità consiste nell'applicazione della formula di cui all'art. 475 c.p.c. Tale apposizione deve essere richiesta alla stessa autorità pubblica che ha emesso l'atto pubblico. È vietato vidimare con questa formula più di una copia del titolo esecutivo senza giusta causa (art. 476 c.p.c.). Pertanto, un atto pubblico munito della formula esecutiva è un titolo esecutivo formalmente regolare.

Quando un atto pubblico viene utilizzato come titolo esecutivo, il debitore può chiedere al giudice dell'esecuzione la sospensione del procedimento esecutivo, secondo le regole generali (si veda l'*Allegato sull'esecuzione forzata*). Precedentemente all'avvio dell'esecuzione forzata, il debitore può tentare di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto pubblico proponendo una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c. (c.d. opposizione preventiva e/o "a precetto" che viene proposta prima che l'esecuzione sia iniziata e, però, successivamente alla notificazione dell'atto di precetto e del titolo esecutivo).

## 2. Come e quando richiedere il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 60 per gli atti pubblici.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 122/2016, l'autorità competente a rilasciare il certificato ai sensi dell'art. 60 BI bis è la stessa che ha emesso l'atto pubblico <sup>(15)</sup>. Ad

<sup>13</sup> Per un'opinione in senso contrario si veda in dottrina BOVE, *Il titolo esecutivo*, in (BALENA-) BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, p. 130. Per ulteriori indicazioni si veda E. FABIANI-L. PICCOLO, *Atto pubblico ed esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare e non fare*, Studio 46/2021 of Consiglio Nazionale del Notariato, p. 20 ss., in [www.notariato.it](http://www.notariato.it).

<sup>14</sup> Tuttavia, tale formalità sarà eliminata dalla riforma del processo civile, anche per quanto riguarda gli atti pubblici. Si veda la nota n. **Error! Bookmark not defined.**

<sup>15</sup> Le parti dovrebbero tenere conto del fatto che la rubrica di tale norma fa riferimento alla certificazione del "titolo esecutivo europeo". Tuttavia, tale formulazione non dovrebbe essere considerata come se attribuisse alla norma un campo di applicazione limitato alla certificazione ai sensi del Reg. (CE) n. 805/2004, istitutivo appunto del "titolo esecutivo europeo". Piuttosto, si



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



esempio, se l'atto pubblico è stato redatto da un notaio, la richiesta deve essere presentata allo stesso notaio. Non sono fornite altre indicazioni ufficiali sui tempi di presentazione della richiesta, sui costi o sulle regole procedurali che devono essere seguite.

---

potrebbe dare rilevanza alla formulazione del testo della norma, che afferma che tale autorità è competente per il rilascio di "ogni attestato, estratto e certificato" relativo a un atto pubblico ai fini della sua esecuzione transfrontaliera all'interno dello spazio giudiziario europeo.



## Transazioni giudiziarie

Quando una parte chiede l'esecuzione di una transazione giudiziaria in un altro Stato membro, deve produrre (1) una transazione giudiziaria esecutiva che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità nello Stato membro d'origine e (2) il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 60 del regolamento.

### 1. Come e quando ottenere una transazione giudiziaria che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità.

1 *bis*. **Esecutività della transazione giudiziaria.** Una transazione giudiziaria esecutiva nello Stato membro d'origine è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività (art. 59).

**Art. 44(2): sospensione dell'esecutività.** L'autorità competente dello Stato membro richiesto, su istanza della persona contro cui è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della transazione giudiziaria è sospesa nello Stato membro d'origine.

Va premesso che le parti possono raggiungere una transazione anche senza il coinvolgimento del tribunale, nell'ambito dei meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, c.d. ADR (<sup>16</sup>). Pertanto, le parti di una transazione relativa a una causa in materia civile e commerciale dovrebbero innanzitutto considerare che solo le transazioni *giudiziarie* saranno esecutive all'estero ai sensi del regolamento BI *bis*.

Considerando le regole generali per i procedimenti civili ordinari (<sup>17</sup>), l'art. 185 c.p.c. stabilisce che il giudice può, su istanza di entrambe le parti, convocare personalmente le parti per la loro audizione e proporre una transazione della controversia. Se le parti raggiungono un accordo transattivo, il giudice redige un verbale ufficiale dell'accordo e questo costituisce titolo esecutivo. Il giudice può anche, senza la convocazione delle parti, ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c., presentare una proposta di transazione che tenga conto della natura e del valore della causa e della complessità delle questioni da decidere nella sentenza finale. Le parti possono accettare o rifiutare tale proposta di transazione, ma non possono presentare istanza per la riconsunzione del giudice sulla base della sua offerta.

<sup>16</sup> Per le controversie in materia civile e commerciale esistono due principali meccanismi di ADR: (i) la mediazione e (ii) la negoziazione assistita. Entrambi possono essere liberamente utilizzati dalle parti di un procedimento civile, ma in alcuni casi sono obbligatori, pena l'improcedibilità della domanda.

<sup>17</sup> Ciascuna procedura per le cause civili può disciplinare in modo diverso la risoluzione transattiva della controversia.





Quando una transazione giudiziaria viene utilizzata come titolo per l'esecuzione forzata, il debitore può chiedere al giudice dell'esecuzione la sospensione del procedimento esecutivo, secondo le regole generali (si veda l'*Allegato sull'esecuzione forzata*). Precedentemente all'avvio dell'esecuzione forzata, il debitore può tentare di chiedere la sospensione dell'esecutività della transazione giudiziaria presentando una opposizione a precetto (ossia un'opposizione all'esecuzione antecedente al primo atto dell'esecuzione).

## **2. Come e quando richiedere il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 60 per le transazioni giudiziarie.**

Non ci sono informazioni ufficiali sull'autorità nazionale competente a rilasciare il certificato ai sensi dell'art. 60 BI *bis* in Italia. Allo stesso modo, non ci sono informazioni ufficiali sulle tasse o gli oneri applicabili.

Secondo quanto riportato sopra, al §(1)(A)(2), in merito alla richiesta di attestazione ai sensi dell'art. 53 BI *bis*, la prassi di ogni tribunale è differente. Essendo la richiesta di attestazione di una transazione giudiziaria una richiesta che, al pari di quella di cui all'art. 53 BI *bis*, attiene a un atto giudiziale, il richiedente potrebbe considerare applicabili le stesse prassi per l'una e per l'altra richiesta, salvo specificare che non si tratta di indicazioni ufficiali e non vi è certezza sulla procedura da seguire.



## II. In entrata

Quando l'Italia è lo Stato membro richiesto per l'esecuzione

Quando una parte desidera invocare una decisione o chiederne l'esecuzione, deve rivolgersi ai giudici competenti dello Stato membro richiesto o seguire la procedura di esecuzione prevista dalla legge dello Stato membro richiesto. La procedura per l'esecuzione delle decisioni in Italia è trattata nell'*Allegato sull'esecuzione forzata*. Oltre a quanto previsto dalle norme nazionali, il regolamento stabilisce che l'esecuzione di un titolo esecutivo avente ingresso in Italia ai sensi del regolamento BI bis sia preceduta (1) dalla notifica della sentenza e del certificato. Inoltre, il creditore può avvalersi: (2) del diritto di chiedere una decisione che attesti l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento, come previsto dall'art. 45; (3) del potere di procedere a qualsiasi misura cautelare prevista dalla legge italiana; (4) della richiesta di adattamento di un provvedimento ignoto alla legge italiana. D'altra parte, la persona contro cui è chiesta l'esecuzione (o, nel caso del diniego di riconoscimento, qualsiasi parte interessata) può opporsi al riconoscimento o all'esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro, presentando un'istanza di opposizione all'esecuzione secondo le norme nazionali (che sarà trattata anche nell'*Allegato sull'esecuzione forzata*) oppure (5) presentando un'istanza di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione, anche con il potere di chiedere i provvedimenti di cui all'art. 44(1). La persona contro cui viene chiesta l'esecuzione può anche (6) chiedere la sospensione del procedimento esecutivo in base alle cause di sospensione previste dal diritto nazionale (nella misura in cui non siano incompatibili con il regolamento, cfr. art. 41, par. 2) o nei casi in cui l'esecutività della sentenza sia stata sospesa nello Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 44(2) BI bis.

**1. Notifica della sentenza e del certificato prima dell'esecuzione.** Oltre alle condizioni e agli adempimenti procedurali previsti dalla legge dello Stato membro richiesto, il Regolamento prevede che il creditore compia una serie di passi prima di procedere all'esecuzione. In primo luogo, il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 53 BI bis Reg. deve essere notificato alla persona contro cui si chiede l'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione (art. 43(1)). Il certificato deve essere notificato a tale persona entro un termine ragionevole prima del primo provvedimento esecutivo (considerando (32)). *(Sulle modalità di esecuzione della notifica si veda il capoverso seguente)*

In generale, la notificazione del certificato e della sentenza prima dell'esecuzione potrebbe essere classificata come notificazione transfrontaliera, ossia "notificazione da uno Stato membro a un altro Stato membro", secondo la definizione fornita dal regolamento sulle notificazioni <sup>(18)</sup>, applicabile dal 1° luglio

---

<sup>18</sup> Considerando (6) del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione).



2022. Tuttavia, nel caso in cui la persona contro cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, tale notificazione potrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento sulla notificazione e comunicazione e potrebbero quindi essere applicate le norme nazionali sulla notificazione.

Il procedimento esecutivo in Italia è preceduto dalla notificazione (del titolo esecutivo e) del precetto, che è un atto redatto dal creditore contenente la richiesta al debitore di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. Il termine imposto per l'adempimento non può essere inferiore a dieci (10) giorni. Quindi, se alla richiesta non segue l'adempimento spontaneo, il creditore può avviare ufficialmente il procedimento esecutivo compiendo il primo atto dell'esecuzione, che varia da una procedura all'altra.

Fatta questa premessa, si può precisare che il primo atto dell'esecuzione forzata vera e propria non è il precetto notificato al debitore, che costituisce infatti (insieme alla notificazione del titolo esecutivo) un c.d. atto prodromico dell'esecuzione forzata. Tuttavia, dal momento della notificazione dell'atto di precetto, il debitore può proporre opposizione all'esecuzione contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, il cui esercizio è stato concretamente minacciato dal creditore con la notificazione dell'atto di precetto in questione.

In seguito, in mancanza di un adempimento spontaneo, il primo atto dell'esecuzione sarà, a seconda del tipo di procedura esecutiva (che dipende, a sua volta, dalla natura dell'obbligo da eseguire):

- (i) il *pignoramento*, che consiste in un vincolo di indisponibilità apposto su uno o più beni del debitore per effetto dell'ingiunzione contenuta nell'atto di pignoramento <sup>(19)</sup>, in vista della loro successiva vendita forzata finalizzata a dare soddisfazione, mediante la distribuzione del ricavato da essa derivante, ad obblighi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro;
- (ii) l'atto di accesso dell'ufficiale giudiziario, senza ulteriore avviso, nei locali del debitore per la ricerca di beni mobili da consegnare forzatamente al creditore (art. 606 c.p.c.);
- (iii) la notifica dell'avviso dell'ufficiale giudiziario al debitore per il rilascio di un bene immobile (Art. 608 c.p.c.);

<sup>19</sup> Della tipologia che di volta in volta viene in rilievo, a seconda che si tratti di beni mobili (Art. 518 c.p.c.), immobili (Art. 555 c.p.c.), crediti (Art. 543 c.p.c.) o autoveicoli, motoveicoli o rimorchi (Art. 521-*bis* c.p.c.).



(iv) il deposito del ricorso del creditore innanzi al giudice dell'esecuzione per la definizione del procedimento di esecuzione di un obbligo di fare o di astenersi dal fare (art. 612 c.p.c.).

Ciò premesso, la questione in oggetto riguarda la notifica della decisione e del certificato prima dell'esecuzione. Non vi sono norme ufficiali che riguardino specificamente la notificazione del certificato e della decisione ai sensi del regolamento BI *bis*. Tuttavia, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., la notifica del precetto deve essere effettuata insieme o dopo la notifica del titolo su cui si basa l'esecuzione (cioè la sentenza, l'atto pubblico o un altro titolo esecutivo). Pertanto, si può dire che la notifica del certificato, insieme alla decisione, all'atto pubblico o alla transazione giudiziaria, deve avvenire almeno al momento della notifica del precetto (e anche prima, se il creditore lo decide), e tale notifica (del precetto) avviene almeno dieci (10) giorni prima del primo atto dell'esecuzione.

Il periodo obbligatorio di dieci (10) giorni che intercorre tra la notifica del precetto e il primo atto dell'esecuzione può essere ridotto solo su specifica autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 482 c.p.c., qualora il ritardo possa compromettere l'esecuzione. Se il giudice autorizza un termine più breve per l'inizio dell'esecuzione, il decreto di autorizzazione deve essere notificato al debitore insieme al precetto.

Nel caso in cui la legge applicabile alla notificazione del certificato e della decisione sia quella italiana, l'art. 479 c.p.c. stabilisce che tale notificazione è effettuata secondo le regole generali (artt. 137 e segg. c.p.c.) ed è fatta al debitore personalmente, anche se il debitore fosse precedentemente rappresentato da un avvocato. Inoltre, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. anche il precetto deve essere notificato al debitore personalmente, seguendo le regole generali sulla notifica.

**1 bis. Lingua.** Se la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, può chiedere la traduzione *della decisione* <sup>(20)</sup> se la decisione non è redatta o accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata o in una lingua a lei comprensibile (art. 43, par. 2).

Se viene richiesta la traduzione, non possono essere adottati provvedimenti esecutivi diversi da quelli cautelari fino a quando la traduzione non sia stata

---

<sup>20</sup> I creditori devono sapere che la traduzione del certificato, a differenza della traduzione della sentenza, non è strettamente necessaria in questa fase dell'esecuzione, ma può essere richiesta successivamente da parte delle autorità competenti per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 42(3).



fornita alla persona contro cui si chiede l'esecuzione (art. 43, par. 2). Si rimanda alla sezione (3) che segue.

In generale, secondo l'art. 122 c.p.c., il processo civile si svolge in lingua italiana. È inoltre stabilito che quando una parte è ascoltata personalmente e parla un'altra lingua, il giudice può nominare un interprete.

Tuttavia, in alcuni circondari sono accettate altre lingue come lingue ufficiali del procedimento:

- (i) L'art. 1 lett. b) e c) del d.P.R. n. 574/1988 stabilisce che il tedesco è equiparato all'italiano, come lingua ufficiale del procedimento, nel circondario di Bolzano (includendo quindi sia i procedimenti di primo grado che quelli di appello);
- (ii) l'art. 38 della legge costituzionale n. 4/1948 stabilisce che nel circondario di Aosta il francese è equivalente all'italiano (anche per quanto riguarda la lingua dei procedimenti giudiziari).

Pertanto, quando si tratta di tradurre la sentenza in una lingua ufficiale del domicilio del debitore, si prenderanno in considerazione l'italiano, il tedesco e il francese (con l'ovvia avvertenza che una traduzione in italiano sarebbe sempre sufficiente in relazione all'opzione di traduzione in lingua ufficiale ai sensi dell'art. 43(2) BI *bis*). Tuttavia, considerando il diritto di richiedere una traduzione in una lingua comprensibile al debitore, va notato che altre lingue sono riconosciute nel territorio italiano. Ad esempio, ai sensi dell'art. 3 della Legge Costituzionale n. 1/1963, i gruppi linguistici sloveni della regione Friuli-Venezia Giulia sono tutelati e la legge riconosce a tutti uguali diritti, nonostante le diverse appartenenze linguistiche.

Si noti che per quanto riguarda l'art. 57(2), la lingua accettata per la traduzione *dei moduli* è l'italiano, secondo la Comunicazione del Governo ai sensi dell'art. 75 BI *bis* <sup>(21)</sup>.

**1 ter. Art. 41(3): rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto.**

Il precetto (art. 480 c.p.c.), che - come già visto nel § (II)(1) - precede il procedimento esecutivo vero e proprio, può essere notificato dal creditore personalmente: il creditore ha il diritto, ma non l'obbligo, di farsi assistere da un avvocato. Tuttavia, si assume la responsabilità di eventuali irregolarità del precetto e della sua notifica. In particolare,

<sup>21</sup> Per i contenuti di tale documento si rimanda al Portale e-justice [qui](#).



il precetto è nullo se non contiene l'indicazione delle parti, della data in cui è stato notificato il titolo esecutivo (se tale notifica è avvenuta prima della notifica del precetto) o la traslitterazione del titolo quando questa formalità è richiesta dalla legge (art. 480 co. 2 c.p.c.). Altre irregolarità si possono manifestare, nel diritto italiano, ad esempio nella mancanza dell'avviso che il debitore può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Inoltre, il creditore che decide di procedere personalmente deve tenere conto che il precetto perde efficacia se il primo atto del procedimento esecutivo non avviene entro novanta (90) giorni dalla notifica del precetto (art. 481 c.p.c.).

In conclusione, si deve notare che il rappresentante autorizzato non è strettamente richiesto ma, come già osservato, è necessario che la parte elegga un domicilio nel distretto del tribunale (Art. 480 co. 3 c.p.c.) <sup>(22)</sup>, il che potrebbe renderlo sostanzialmente un requisito - per così dire - anche prima che la procedura esecutiva sia effettivamente iniziata.

Invece, dal primo atto del procedimento esecutivo il creditore deve essere rappresentato da un avvocato. Ciò deriva dalle norme generali di procedura civile (art. 87 c.p.c.) e si applica indipendentemente dalla nazionalità del creditore. Questa regola non si applica al debitore, che non deve essere rappresentato da un avvocato, a meno che non voglia interagire con la procedura e presentare, ad esempio, un'opposizione all'esecuzione o contestare la regolarità degli atti dell'esecuzione <sup>(23)</sup>.

2. **Provvedimenti cautelari.** Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto.

In mancanza di indicazioni ufficiali sulle misure cautelari previste dall'art. 40 BI *bis*, si può affermare che il creditore può richiedere, ricorrendone i presupposti, le seguenti tre misure: (i) un'ipoteca; (ii) un sequestro conservativo; (iii) un pignoramento.

<sup>22</sup> Si segnala, tra l'altro, che la mancata suddetta indicazione di domicilio comporta conseguenze sulla competenza del giudice dell'opposizione al precetto (Art. 480 co. 3 seconda parte c.p.c.).

<sup>23</sup> Si segnala tuttavia che a livello di prassi vi sono alcuni casi in cui si ammette l'esercizio di poteri di difesa da parte del debitore senza l'ausilio di un avvocato, come nel caso di sollecitazione dell'esercizio di poteri officiosi da parte del giudice dell'esecuzione senza proporre opposizione (ad es., quanto alla impignorabilità ex Art. 545 It c.p.c. delle somme o alla idoneità di un atto ad integrare effettivamente un titolo esecutivo).



(i) Qualsiasi sentenza di condanna comporta il diritto di iscrivere ipoteca sui beni del debitore (art. 2818 c.c.) <sup>(24)</sup>. Tale vincolo si attua mediante l'iscrizione di un vincolo ipotecario sui beni registrati nella conservatoria dell'Agenzia delle Entrate <sup>(25)</sup>. È sufficiente che la sentenza sia stata emessa (cioè anche se non è passata in giudicato); tuttavia, se la sentenza viene riformata in appello, il creditore ha l'obbligo di annullare l'iscrizione a pena di risarcimento del danno. L'ipoteca ha l'effetto di costituire un diritto sui beni sottoposti al vincolo a favore del creditore, che potrà soddisfare il proprio credito pecuniario su tali beni anche se venduti a terzi e sarà preferito agli altri creditori per l'assegnazione del ricavato della procedura esecutiva (art. 2808 c.c.).

(ii) Un creditore può chiedere un sequestro dei beni del debitore sotto forma di provvedimento cautelare ai sensi degli artt. 670-671 c.p.c. Tale misura viene applicata a specifici beni del debitore in vista dell'esecuzione di un'obbligazione di consegnare o rilasciare determinati beni (art. 670 c.p.c.) o di un'obbligazione di pagare una somma di denaro (quest'ultimo è anche noto come "sequestro conservativo") (art. 671 c.p.c.). La procedura per il sequestro dei beni del debitore segue le regole generali per i provvedimenti cautelari (artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.). Va inoltre ricordato che il creditore ha l'obbligo di eseguire il sequestro entro trenta (30) giorni dall'emissione del provvedimento a pena di decadenza. Il creditore deve inoltre promuovere un'azione di merito entro sessanta (60) giorni dall'emissione del sequestro, sempre a pena di decadenza del provvedimento.

Nel caso in cui il sequestro sia di tipo "conservativo" (art. 671 c.p.c.) (in vista dell'esecuzione di un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro), la legge prevede che, a determinate condizioni, esso si converta automaticamente in pignoramento senza necessità, quindi, della previa notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Tale conversione si verifica, ad es., qualora il creditore abbia ottenuto una sentenza di condanna anche solo provvisoriamente esecutiva avente ad oggetto lo stesso diritto di credito tutelato in via cautelare con la concessione del sequestro conservativo (artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.).

(iii) In generale, tuttavia, per procedere al pignoramento il creditore non ha bisogno di un sequestro conservativo, ma solo di un titolo esecutivo valido.

<sup>24</sup> Il diritto di costituire un'ipoteca deriva da: (i) sentenze che ordinano l'adempimento; (ii) disposizioni di legge; (iii) un accordo tra le parti. Per quanto riguarda il diritto di costituire un'ipoteca previsto da una disposizione di legge, va ricordato ad esempio che un contratto di vendita di beni immobili conferisce al creditore tale diritto rispetto ai beni compravenduti (art. 2834 c.c.).

<sup>25</sup> Si segnala che nei distretti di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste non esiste un registro dei beni immobili. Si consiglia di visitare la [pagina dedicata](#) sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.



Il pignoramento è una tipica misura di protezione per l'esecuzione forzata, in quanto blocca i beni del debitore in vista della loro vendita forzata e del successivo pagamento del debito tramite la ripartizione del ricavato. Il debitore di solito perde il potere di utilizzare i beni pignorati, salvo che il creditore acconsenta a che diventi custode (art. 521 c.p.c.); l'eventuale uso delle cose pignorate da parte del custode può essere autorizzato dal giudice, sia per impedire il deterioramento della cosa sia per fini produttivi. Una volta sottoposti a pignoramento, è vietato disporre dei beni (in qualsiasi forma: vendita, donazione, ecc.) nonché distruggerli o deteriorarli. Alle condizioni previste dalla legge (artt. 2913 e segg. c.c.) il pignoramento ha effetti anche nei confronti di terzi che abbiano eventualmente acquistato o ricevuto i beni pignorati. Pertanto, l'alienazione dei beni pignorati non impedisce lo svolgimento del procedimento esecutivo, anche nel caso in cui i beni siano venduti a terzi.

Il pignoramento è il primo atto del procedimento esecutivo quando il creditore chiede l'esecuzione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro. Il pignoramento consiste in una ingiunzione dell'ufficiale giudiziario e si svolge in modo diverso a seconda dei diversi tipi di beni da pignorare (mobili o immobili o crediti).

3. **Adattamento.** Se una sentenza contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento deve essere adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento noto alla legge di tale Stato membro che abbia effetti equivalenti e persegua finalità e interessi analoghi (art. 54). Le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento devono essere determinati da ciascuno Stato membro (considerando 28).

Non ci sono informazioni ufficiali sull'autorità competente per la procedura di adattamento ai sensi dell'art. 54 BI *bis*.

Tuttavia, si potrebbe ipotizzare che (i) il creditore adatti il provvedimento ignoto nell'atto di precetto o (ii) presenti un'istanza al tribunale per l'adattamento del provvedimento.

Se (i) il creditore adatta il provvedimento straniero nel precetto, tale adattamento può essere contestato dal debitore con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. Se (ii) il creditore sceglie di presentare istanza al tribunale, in mancanza di un'informazione ufficiale al riguardo, la procedura applicabile potrebbe essere quella di cui agli artt. 612 c.p.c. Si tratta della procedura per l'esecuzione di un obbligo





di fare o non fare, in cui il giudice dell'esecuzione determina le modalità di esecuzione del provvedimento e la procedura da seguire.

In entrambi i casi (i) e (ii) il diritto delle parti di contestare l'adattamento verrebbe mantenuto, con una differenza. Infatti, nella prima opzione (i), il debitore avrebbe il diritto di presentare un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e successivamente appellare la decisione di primo grado e presentare un motivo di ricorso alla Corte di Cassazione come rimedio contro la decisione di secondo grado. Al contrario, con la seconda (ii) opzione, il debitore avrebbe il diritto di presentare un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): in questo caso, la decisione di primo grado sarebbe soggetta solo al ricorso alla Corte di Cassazione e non all'appello, con la conseguenza che il debitore "perderebbe" una *chance* di impugnazione dell'adattamento del provvedimento straniero.

**4. Domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione.** Su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione (o, in caso di diniego del riconoscimento, di qualsiasi parte interessata), il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione sono negati se è accertata l'esistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 45. La parte che si oppone *all'esecuzione* di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, per quanto possibile e conformemente all'ordinamento giuridico italiano, poter invocare nello stesso procedimento, oltre ai motivi di diniego previsti dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Il *riconoscimento* di una decisione dovrebbe tuttavia essere rifiutato solo se sussistono uno o più dei motivi di rifiuto previsti dal regolamento (considerando 30).

**Procedura.** La domanda di diniego dell'esecuzione è presentata all'organo giurisdizionale che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 75, lettera a), come organo giurisdizionale a cui presentare l'istanza (art. 47, paragrafo 1).

Le informazioni ufficiali <sup>(26)</sup> sull'autorità giudiziaria competente a ricevere l'istanza di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione affermano che l'autorità giudiziaria competente è il tribunale, ossia il tribunale distrettuale che ha competenza generale per le domande di primo grado (art. 9 c.p.c.). Tuttavia, non è indicato quale sia il tribunale distrettuale territorialmente competente a ricevere la domanda. I debitori dovrebbero considerare due opzioni per determinare il tribunale territorialmente

<sup>26</sup> Si veda [qui](#) il contenuto della comunicazione del Governo italiano alla Commissione sul Portale e-Justice.



competente: le norme generali di competenza (artt. 18 e segg. c.p.c.) o le norme di competenza dedicate al procedimento esecutivo (artt. 26 e segg. c.p.c.). Non vi è un'indicazione ufficiale su tale alternativa.

La domanda di diniego può essere presentata in due modi diversi: come domanda comune o come opposizione all'esecuzione. In genere, se assume la forma di una domanda di tipo ordinario, viene presentata al giudice competente ai sensi dell'art. 163 c.p.c. o ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. (c.d. "procedimento sommario di cognizione")<sup>(27)</sup>; non esiste ancora un'indicazione ufficiale su tale alternativa, tuttavia i debitori dovrebbero considerare che la riforma del processo civile in corso dovrà regolare la materia in modo da rendere applicabile il procedimento sommario di cognizione<sup>(28)</sup>. La preferenza per il procedimento sommario sarebbe anche in linea con il principio sancito dall'art. 48 *BI bis*, secondo cui la richiesta di diniego deve essere decisa "senza indugio".

Inoltre, come già detto, l'istanza di diniego dell'esecuzione può essere presentata come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Tale opposizione è proponibile dal debitore a partire dalla notifica del precetto e i motivi di opposizione includono anche motivi legati alla legislazione nazionale (per una breve valutazione dei motivi di opposizione nazionali si veda il successivo §4-*quater*; per una

<sup>27</sup> La procedura disciplinata dagli artt. 702 *bis* c.p.c. è un'alternativa al processo civile ordinario per proporre una domanda giudiziale, in presenza di determinati requisiti. Tale procedimento è semplificato e mira a raggiungere più rapidamente il provvedimento finale rispetto al procedimento civile ordinario. Le caratteristiche principali possono essere riassunte come segue. Dopo il deposito del ricorso, il tribunale fissa con decreto la data di comparizione delle parti e il ricorso, insieme al decreto, deve essere notificato, su richiesta dell'attore, dall'ufficiale giudiziario al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione in giudizio del convenuto e che, di regola, è di 10 giorni prima della data dell'udienza. Se il convenuto deposita tardivamente la comparsa di risposta, perde la possibilità di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa di terzi e/o di proporre eccezioni processuali (di rito) o di merito che non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Il procedimento ai sensi degli artt. 702 *bis* e seguenti c.p.c. è semplificato e il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo ritenuto più opportuno; la decisione finale assume la forma di un'ordinanza che può essere impugnata con appello entro 30 giorni dalla sua comunicazione alle parti da parte del cancelliere o dalla notifica di una delle parti alle altre. La sentenza della corte d'appello può essere impugnata a sua volta con ricorso alla Corte di cassazione nei termini ordinari (60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o 6 mesi dal deposito in cancelleria della decisione). Per tutti gli altri elementi, il procedimento segue le regole generali del diritto processuale civile.

<sup>28</sup> Art. 1 co. 14 lett. e) n. 1) della legge n. 206/2021 di riforma del processo civile. Si v. l'art. 24 co. 1 lett. c) dello [Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 trasmesso alla Camera dei Deputati con il n. 407 il 2 agosto 2022](#).



panoramica generale sull'opposizione all'esecuzione si veda l'*Allegato sull'esecuzione forzata*).

L'istanza di diniego sarà soggetta, come qualsiasi altra istanza ordinaria, al contributo unificato, che comprende tutte le imposte per le cause civili. Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato utilizzando il modulo applicabile <sup>(29)</sup> [online](#) oppure presso: (i) uffici postali; (ii) banche; (iii) tabaccaia e agenti di riscossione. L'importo del contributo unificato dipende dal valore del diritto; per i procedimenti di primo grado varia da 43,00 a 1.686,00 euro <sup>(30)</sup>. L'obbligo di pagare il contributo unificato è inizialmente a carico della parte che presenta la domanda (art. 14 d.P.R. n. 115/2002).

**4 bis. Rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto.** La parte che chiede il diniego per una decisione emessa in un altro Stato membro non è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.

La parte che presenta un'istanza di diniego deve essere rappresentata da un avvocato, indipendentemente dalla sua nazionalità. Infatti, secondo le norme generali di procedura civile (art. 87 c.p.c.), le parti che propongono una domanda davanti a un tribunale ordinario devono essere rappresentate da un avvocato iscritto all'albo. Le eccezioni riguarderebbero alcune domande che rientrano nella competenza del giudice di pace (attualmente del valore inferiore a 1.100,00 Euro); tuttavia, tali deroghe non sarebbero applicabili in questi casi, poiché la domanda di diniego rientra esclusivamente nella competenza del tribunale, a prescindere dal valore della causa o dalla questione in esame.

<sup>29</sup> Per scaricare il modulo applicabile visitare la [pagina dedicata](#) sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala tuttavia che al momento fino al 31 dicembre 2022 il pagamento deve essere effettuato con modalità telematiche.

<sup>30</sup> L'importo del contributo unificato va determinato in base alle regole stabilite dall'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. 13 del d.P.R. n. 115/2002.



4 *ter.* **Motivi di diniego.** I motivi di diniego dell'esecuzione previsti dal diritto nazionale si applicano se non incompatibili con i motivi di cui all'art. 45 (art. 41, par. 2) <sup>(31)</sup>.

Secondo il diritto processuale italiano, i motivi di contestazione all'esecuzione intentata dal creditore che possono essere sollevati dal debitore si distinguono in (i) motivi di opposizione all'esecuzione in senso sostanziale e (ii) motivi di opposizione formale basati su irregolarità degli atti della procedura (si veda l'*Alliegato sull'esecuzione forzata*).

(i) I motivi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. sono quelli relativi all'esistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata ed alla pignorabilità di determinati beni. I primi possono essere fatti valere già dal momento della notifica del precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.) e, quindi, anche prima dell'inizio del procedimento esecutivo <sup>(32)</sup>.

Poiché i motivi non sono esplicitamente elencati dalla legge <sup>(33)</sup>, si può dire che un'opposizione basata sull'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione può riguardare, ad esempio: il fatto che il titolo esecutivo o la sua esecutività siano stati revocati; la violazione dei limiti soggettivi relativi agli effetti esecutivi del titolo; l'infondatezza del diritto per il quale si chiede l'esecuzione (perché, ad esempio, il debito è stato nel frattempo estinto); la natura del titolo esecutivo, ad esempio in relazione al tipo di procedura esecutiva che è stata avviata <sup>(34)</sup>. Se il titolo esecutivo è una sentenza, tali motivi di rifiuto possono essere sollevati solo nella misura in cui non sono coperti dall'effetto di giudicato o impediti dalla litispendenza. Ad esempio, la soddisfazione di un debito avvenuta in pendenza del procedimento di merito non può essere invocata come valido motivo di rifiuto della successiva esecuzione della

<sup>31</sup> Per un orientamento si veda, tra altri, il seguente testo di esempio: "This means that domestic grounds relating to, for example, the disproportionality of enforcement means, prohibitions on seizing certain (primary) goods or abuse of rights, or indeed set-off, may generally be allowed. However, for example disputes on the service of documents or a violation of jurisdiction rules beyond those set out in the Regulation, or a re-examination of the facts or the applicable law are not allowed.", X. KRAMER, *Cross-border enforcement and the Brussels I-bis Regulation: towards a new balance between mutual trust and national control over fundamental rights*, in *Netherlands International Law Review*, 2013, p. 360.

<sup>32</sup> Si segnala che nell'esecuzione per espropriazione tale momento coincide normalmente con quello in cui viene disposta l'assegnazione o la vendita dei beni (Art. 615 co. 2 c.p.c.).

<sup>33</sup> L'art. 615 c.p.c. stabilisce solo che tale opposizione riguarda "il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata" e la pignorabilità di determinati beni.

<sup>34</sup> Nel diritto processuale civile italiano non tutti i tipi di titoli esecutivi consentono al creditore di chiedere l'esecuzione della consegna o del rilascio di determinati beni o l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare.



sentenza che ha ordinato il pagamento dello stesso debito, nonostante il fatto che la soddisfazione di tale debito sia stata o meno sollevata come eccezione dal debitore durante tale procedimento <sup>(35)</sup>.

D'altra parte, (ii) i motivi di opposizione formale (c.d. opposizione agli atti esecutivi) riguardano irregolarità relative agli atti del procedimento (art. 617 c.p.c.). Simmetricamente all'opposizione di merito di cui all'art. 615 c.p.c., i motivi di opposizione formale non sono elencati nell'art. 617 c.p.c., che si limita a stabilire che i motivi riguardano la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, della loro notificazione e di ogni altro atto della procedura esecutiva. Si tratta, ad esempio, della mancanza di uno degli elementi prescritti per il precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Qualsiasi altra irregolarità, anche se non dà luogo a nullità, che non rientra nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), costituisce un valido motivo di opposizione formale.

**4 quater. Impugnazione.** La decisione sulla domanda di rifiuto può essere impugnata da ciascuna delle parti. Si deve presentare impugnazione presso l'organo giurisdizionale che lo Stato membro interessato ha comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 75, lettera b), come organo giurisdizionale presso il quale deve essere presentata l'impugnazione. La decisione emessa sull'impugnazione può essere impugnata a sua volta solo se gli organi giurisdizionali presso i quali deve essere presentata un'ulteriore impugnazione sono stati comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 75, lettera c).

La decisione del giudice di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d'appello competente e la decisione d'appello può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione.

L'appello consiste in una critica aperta della decisione di primo grado. La parte che impugna dovrà specificare i motivi per i quali la decisione deve essere riesaminata, siano essi di merito o di procedura. Al contrario, i motivi di ricorso alla Corte di Cassazione riguardano solo le questioni elencate nell'art. 360 c.p.c.: (1) giurisdizione (internazionale o nazionale); (2) competenza; (3) falsa applicazione o violazione di

---

<sup>35</sup> Ciò è una conseguenza della regola generale del diritto processuale italiano sulla preclusione del giudicato, secondo la quale le eccezioni che sono state o avrebbero potuto essere sollevate durante il procedimento non possono essere sollevate successivamente, nonostante il fatto che il giudice non abbia deciso su tale questione.



norme di legge o di contratti collettivi di lavoro; (4) nullità della decisione finale o di atti del procedimento (cioè, violazione di norme procedurali); (5) mancanza di motivazione su un punto cruciale per la soluzione della controversia e discusso nel corso del procedimento.

Sia l'appello che il ricorso alla Corte di Cassazione sono soggetti al pagamento del contributo unificato (si rimanda al §4 *procedura* per altre indicazioni in merito).

#### 4 *quinquies*. **Provvedimenti ai sensi dell'art. 44(1) BI bis.**

In mancanza di indicazioni ufficiali sull'autorità competente e sul recepimento di tali misure al diritto nazionale, le parti vanno informate che non è chiaro come possano presentare un'istanza ai sensi dell'art. 44(1) BI *bis* e, in particolare, quali siano le misure e i provvedimenti che il tribunale è competente a rilasciare.

Partendo dalla lettera (c) dell'art. 44(1), il potere del tribunale di sospendere il procedimento esecutivo è collegato alla domanda di diniego. Quando il diniego di riconoscimento assume la forma di un'opposizione all'esecuzione (*si veda il § 4 per le due forme di introduzione di un'istanza di diniego, come opposizione all'esecuzione o come domanda autonoma*), il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere il procedimento esecutivo è connesso alla presentazione di tale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (art. 624 c.p.c.). Tuttavia, i debitori dovrebbero tenere presente che non è chiaro come il giudice eserciterà tale potere nel caso in cui l'istanza di rigetto sia presentata come istanza ordinaria e autonoma (*si veda il § 4 per le due forme di introduzione di un'istanza di rigetto, come opposizione all'esecuzione o come domanda autonoma*), e di conseguenza potrebbero preferire presentare l'istanza di rigetto nella forma di un'opposizione all'esecuzione.

Le parti dovrebbero considerare che, poiché non è ufficialmente indicato quali siano i provvedimenti conservativi a cui può essere limitata l'esecuzione, e poiché il pignoramento (*come già indicato nel precedente §2*), che è il primo atto dell'esecuzione, è un provvedimento conservativo, tale potrebbe essere la traduzione dei "provvedimenti conservativi" a cui è limitata l'esecuzione ai sensi della lettera (a) dell'art. 44(1) BI *bis*. Di conseguenza, i creditori dovrebbero essere consapevoli che la procedura esecutiva potrebbe essere limitata agli effetti protettivi del pignoramento. Analogamente, i debitori devono essere consapevoli che una volta che i beni sono sottoposti a pignoramento non è consentito alcun atto di disposizione.



Inoltre, i creditori dovrebbero tenere presente che non è chiaro come il giudice debba esercitare il potere di subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia a favore del creditore, ai sensi della lettera (b) dell'art. 44(1), poiché nel diritto processuale italiano non è prevista una norma che preveda in generale il potere del giudice dell'esecuzione di subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia<sup>(36)</sup>. In generale, si può affermare che i creditori possono presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione, secondo le regole generali del diritto processuale civile (art. 486 c.p.c.), per domandare la costituzione di tale garanzia prevista dall'art. 44(1).

**5. Domanda di accertamento dell'insussistenza di motivi di diniego del riconoscimento.** Ai sensi dell'art. 36(2), la domanda di accertamento dell'insussistenza dei motivi di rifiuto del riconoscimento di cui all'art. 45 è presentata secondo la procedura prevista dalla sottosezione 2 della sezione 3 del regolamento.

La domanda di accertamento dell'insussistenza di motivi di diniego del riconoscimento segue, in generale, le regole previste per la domanda di diniego del riconoscimento, ad eccezione del fatto che può essere presentata solo come domanda autonoma e non come opposizione all'esecuzione, in quanto quest'ultimo rimedio è disponibile solo per la parte contro cui si chiede l'esecuzione.

**6. Sospensione dell'esecuzione.** I motivi nazionali di sospensione dell'esecuzione si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'art. 45 (art. 41(2)).

**6 bis. Esecutività sospesa nello Stato membro di origine.**

---

<sup>36</sup> La regola generale sulla garanzia nel contesto dell'esecuzione è l'art. 478 c.p.c., che si limita a stabilire che quando l'esecutività del titolo è subordinata alla costituzione di una garanzia, l'esecuzione non può iniziare se questa non è depositata. Tuttavia, tale norma non si occupa dello stabilire il potere del giudice dell'esecuzione di subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia e dei criteri di determinazione di tale garanzia.



La sospensione dell' esecuzione forzata avviene in quattro modi: (i) per disposizione di legge <sup>(37)</sup>; (ii) per ordine del giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo; (iii) per ordine del giudice dell' esecuzione; (iv) su istanza di tutti i creditori <sup>(38)</sup>.

Considerando i casi di sospensione disposta dal giudice, numeri (ii) e (iii), il potere di sospendere il procedimento esecutivo è attribuito in parte al giudice dell' esecuzione e in parte al giudice del merito.

Per quanto riguarda (ii) il giudice del merito, si tratta del giudice davanti al quale viene presentata un'impugnazione del provvedimento esecutivo. Tale caso riguarderebbe, in primo luogo, qualsiasi appello o altra impugnazione proposta contro una sentenza, come le impugnazioni ordinarie e il ricorso alla Corte di Cassazione. Considerando, a titolo esemplificativo, queste due impugnazioni, l'art. 283 c.p.c. stabilisce che il giudice d'appello, davanti al quale viene proposta l'impugnazione, ha il potere di sospendere l'esecutività del titolo, in presenza di gravi e fondati motivi (tra cui la possibilità di insolvenza del debitore). L'art. 373 c.p.c. stabilisce che, quando la sentenza è impugnata davanti alla Corte di Cassazione, il giudice che ha emesso la sentenza ha il potere di sospendere l'esecutività della sentenza quando tale esecuzione potrebbe causare un danno grave e irreparabile. In entrambi i casi il giudice sospende l'esecutività della sentenza che, a sua volta, se il procedimento esecutivo è già in corso, comporta la sospensione dell'esecuzione. Tale sospensione è concessa solo su istanza della parte interessata.

Inoltre, il potere di sospendere il procedimento esecutivo è assegnato (iii) al giudice dell'esecuzione. Ai sensi degli artt. 618 e 624 c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha il potere di sospendere il procedimento esecutivo quando viene presentata una delle opposizioni all'esecuzione (opposizione all'esecuzione, opposizione formale e opposizione di terzo). Il giudice può ordinare la sospensione del procedimento dopo aver sentito le parti o, in caso di urgenza, anche prima, fissando l'udienza delle parti (art. 625 c.p.c.). La parte interessata può opporsi alla decisione del giudice di sospendere o non sospendere l'esecuzione presentando un reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. (art. 624 co. 2 c.p.c.).

Quest'ultima dovrebbe essere la procedura applicabile anche nel caso in cui l'esecutività del titolo sia stata sospesa nello Stato membro d'origine, ai sensi dell'art.

<sup>37</sup> Ad esempio, l'art. 54 ter del d.l. n. 58/2020 ha stabilito la sospensione per sei (6) mesi di tutte le procedure esecutive relative a beni immobili qualificati come residenza principale del debitore, per limitare gli effetti negativi della pandemia COVID-19.

<sup>38</sup> L'art. 624 bis c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione possa, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore, sospendere il procedimento esecutivo fino a ventiquattro (24) mesi.





44(2) BI *bis*. In effetti, in mancanza di informazioni ufficiali al riguardo, si potrebbe ipotizzare che la parte interessata informi il giudice dell'esecuzione di tale circostanza e che il giudice dell'esecuzione eserciti a sua volta il potere di sospendere il procedimento esecutivo <sup>(39)</sup>.

Quando il processo esecutivo è sospeso, non può essere compiuto alcun atto della procedura. Il procedimento esecutivo può riprendere il suo corso su istanza di una delle parti, che deve essere depositata entro il termine fissato dal giudice o entro sei (6) mesi dal momento in cui la decisione sul merito dell'opposizione diventa definitiva, a pena di estinzione del procedimento esecutivo (art. 627 c.p.c.). La decisione del giudice di riprendere il corso del procedimento può essere impugnata ai sensi dell'art. 630 c.p.c.

**7. Misure per l'esecuzione indiretta (pagamento di penalità).** L'art. 55 stabilisce le regole per il riconoscimento di una sentenza emessa in uno Stato membro che dispone un pagamento di una penalità. Tuttavia, non contempla il caso in cui la sentenza in entrata non sia accompagnata da una condanna al pagamento. È possibile che le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione abbiano il potere di emettere provvedimenti di esecuzione indiretta.

Nel diritto processuale civile italiano, la misura tipica di esecuzione indiretta è quella di cui all'art. 614 bis c.p.c. (già descritta nel §(I)(A)(2)-*quater*). Secondo tale norma, il giudice può ordinare il pagamento di una somma di denaro per ogni successiva irregolarità o ritardo rilevanti nell'adempimento. Occorre che i creditori tengano conto che, in pendenza della riforma del processo civile <sup>(40)</sup>, come già evidenziato, il giudice

---

<sup>39</sup> Eventuali problemi di coordinamento tra il regolamento BI *bis* e le norme processuali civili italiane possono riguardare almeno due aspetti. In primo luogo, il potere del giudice dell'esecuzione di sospendere il procedimento esecutivo è collegato al diritto della parte di presentare un'opposizione all'esecuzione (o un'opposizione formale o un'opposizione di terzo), e l'art. 624 co. 3 c.p.c. stabilisce che se il procedimento sul merito dell'opposizione non è introdotto entro il termine di cui all'art. 616, il procedimento esecutivo si estingue d'ufficio. Tuttavia, nel caso di cui all'art. 44(2) BI *bis*, la parte non deve presentare un'opposizione ma solo informare il giudice dell'esecuzione della sospensione dell'esecutività nello Stato membro d'origine. In secondo luogo, occorre chiarire se il giudice dell'esecuzione ha il potere di sospendere il procedimento esecutivo a sua discrezione o se la sospensione dell'esecutività del titolo nello Stato membro d'origine non lascia al giudice alcuna discrezionalità a riguardo.

<sup>40</sup> Legge n. 206/2021 di riforma del processo civile. V. ora lo [schema di decreto legislativo n. 407/2022 trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022](#).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



dell'esecuzione non ha il potere di emettere tali provvedimenti, essendo tale potere attribuito al giudice del merito.